



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato.

nella seduta del 30 giugno 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

La ricorrente, titolare di una cassetta di sicurezza presso l'intermediario convenuto, presentava il 10 gennaio 2011 denuncia ai carabinieri con la quale dichiarava che nel mese di luglio 2010, recatasi in banca per prelevare un anello, si accorgeva che il contenuto della cassetta era stato rovistato e mancavano diversi gioielli dei quali forniva un elenco, oltre ad un pacchetto di banconote francesi. Nel successivo dicembre, prima del Natale, si era recata in banca per ritirare gli oggetti che erano rimasti e, avendo chiesto spiegazione dell'accaduto alla direttrice, le era stato consigliato di rivolgersi ai carabinieri.

A domanda del carabiniere verbalizzante dichiarava che lei sola poteva accedere alla sua cassetta in quanto era l'unica a possederne la chiave ed ogni volta che accedeva alla cassetta andava sempre da sola ed ogni accesso veniva registrato e da lei firmato. Aggiungeva che, prima di scoprire la mancanza dei gioielli, un impiegato della banca le aveva sostituito la chiave della cassetta dicendole che nel suo precedente accesso la banca si era sbagliata e le aveva consegnato la chiave della banca e non la sua.

Per i fatti denunciati, nel successivo mese di febbraio la ricorrente presentava reclamo alla banca la quale declinava ogni sua responsabilità in quanto lo svolgimento del rapporto con la cliente risultava del tutto regolare.

Il 7 marzo 2011 la ricorrente presentava ricorso all'ABF ricapitolando lo svolgimento della vicenda e precisando che non aveva presentato denuncia quando aveva scoperto la scomparsa dei gioielli a causa di problemi familiari. Chiedeva che le fossero restituiti i gioielli e



le banconote elencati nella denuncia e nel ricorso o le fosse corrisposto in moneta l'equivalente del loro valore che a suo dire era per lo più un valore affettivo.

Ha replicato l'intermediario evidenziando che la narrazione dei fatti contenuta nel ricorso non corrisponde al loro reale svolgimento. Intanto, le date di accesso alla cassetta di sicurezza indicate dalla ricorrente non corrispondono a quelle risultanti dai verbali di accesso da lei sottoscritti; non risultano mai avvenute effrazioni delle cassette di sicurezza della banca; l'accesso alla cassetta della ricorrente è avvenuto sempre da parte della titolare che possiede la relativa chiave; il contenuto della cassetta è segreto per la banca ed è conosciuto soltanto dalla cliente la quale non ha fornito alcuna prova della esistenza dei gioielli e delle monete che assume essere contenuti nella cassetta, né del loro eventuale valore, limitandosi a dire che gli oggetti avevano per lo più valore affettivo. Ha concluso chiedendo il non accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Va premesso che la banca con il contratto di cassetta di sicurezza si obbliga esclusivamente ad assicurare la segretezza e la integrità della cassetta concessa in uso e l'idoneità e custodia dei locali destinati allo scopo.

La ricorrente nelle sue doglianze non pone in discussione l'idoneità dei locali in cui sono collocate le cassette di sicurezza, né denuncia l'effrazione della propria cassetta, ma lamenta l'inosservanza dell'obbligo di custodia da parte della banca, che avrebbe consentito la manomissione della cassetta da parte di terzi e la sottrazione di parte del contenuto di essa indicato analiticamente nel reclamo e nella denuncia fatta ai Carabinieri.

Nel contratto di cassetta di sicurezza, però, alla banca non è dato conoscere il contenuto della cassetta e, nella ipotesi in cui venga contestata da parte del cliente la sottrazione di oggetti contenuti nella propria cassetta, su di lui grava l'onere di dimostrare quale ne fosse il contenuto e quale e quanta parte di esso sia stata sottratta. Considerata la difficoltà della prova, al cliente viene generalmente riconosciuto da parte della giurisprudenza il diritto di avvalersi di tutti i mezzi di prova compresa la presunzione semplice.

Nonostante l'agevolazione probatoria della quale può beneficiare, nessuna prova ha offerto la ricorrente del contenuto della sua cassetta se non la mera elencazione degli oggetti che assume essere stati sottratti. Alla mancanza della prova della sottrazione di oggetti dalla sua cassetta di sicurezza si aggiunge la mancanza di attendibilità delle stesse dichiarazioni della ricorrente che in parte sono smentite dalla documentazione offerta dalla banca relativamente alle date in cui la cliente ha avuto accesso alla cassetta di sicurezza, che non coincidono con quelle indicate dalla ricorrente, in parte non sono verosimili. Basti citare, ad esempio, la denunciata sostituzione di due collane di granato, operazione la quale dovrebbe supporre che un ipotetico ladro, oltre a sapere che nella cassetta vi fossero due collane di granato, ne possedesse altre due dello stesso genere e qualità, ma danneggiate, e che invece di limitarsi a sottrarre le due collane depositate delle quali conosceva l'esistenza, le abbia sostituite con quelle sue danneggiate.

Si può aggiungere che se un ladro avesse voluto fare un colpo nel caveau avrebbe certamente scelto altra cassetta che fosse meglio fornita, considerato che gli oggetti contenuti in quella della ricorrente avevano più un valore affettivo che reale, come lei stessa ha dichiarato.

Per le ragioni spiegate il ricorso non può essere accolto.



P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO